



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 3 dicembre 2013 (15.01)
(OR. en)**

17317/13

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0185 (COD)**

**RC 47
JUSTCIV 299
CODEC 2829**

NOTA

del: Segretariato generale del Consiglio
al: Consiglio
in data: 2 dicembre 2013

n. doc. prec.: 15979/1/13 REV 1 RC 42 JUSTCIV 260 CODEC 2514
n. prop. Comm.: 11381/13 RC 29 JUSTCIV 177 CODEC 1566

Oggetto: Proposta di direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea
- Adozione dell'orientamento generale

Si allega per le delegazioni il testo dell'orientamento generale adottato dal Consiglio nella sessione del 2 dicembre 2013.

2013/0185 (COD)

Proposta di

DIRETTIVA DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO relativa a determinate norme che regolamentano le azioni per il risarcimento del danno ai sensi della legislazione nazionale a seguito della violazione delle disposizioni del diritto della concorrenza degli Stati membri e dell'Unione europea
(Testo rilevante ai fini del SEE)

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare gli articoli 103 e 114,

vista la proposta della Commissione europea¹,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) Gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (in appresso: "il trattato") sono una questione di ordine pubblico e occorre provvedere alla loro applicazione efficace in tutta l'Unione per garantire che la concorrenza nel mercato interno non venga distorta.

¹ GU C ... del ..., pag. ...

² GU C ... del ..., pag. ...

- (2) L'applicazione a livello pubblico di queste disposizioni del trattato è garantita dalla Commissione in virtù dei poteri conferitile dal regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato che istituisce la Comunità europea³ (in appresso: "il regolamento n. 1/2003"). Provvedono all'applicazione a livello pubblico anche le autorità nazionali garanti della concorrenza, che possono adottare le decisioni elencate all'articolo 5 del regolamento n. 1/2003. In conformità di tale regolamento, gli Stati membri dovrebbero poter designare autorità sia amministrative che giudiziarie preposte all'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato quali autorità pubbliche competenti e all'espletamento delle varie funzioni conferite alle autorità garanti della concorrenza nel suddetto regolamento.
- (3) Gli articoli 101 e 102 del trattato producono effetti diretti nei rapporti tra singoli e attribuiscono ai singoli interessati diritti ed obblighi che i giudici nazionali devono applicare. Le giurisdizioni nazionali hanno quindi un ruolo di uguale importanza da svolgere nell'applicazione delle regole di concorrenza (applicazione a livello privato). Esse tutelano i diritti soggettivi garantiti dal diritto dell'Unione europea nelle controversie fra privati, in particolare accordando risarcimenti alle parti danneggiate dalle infrazioni. Per una piena efficacia degli articoli 101 e 102 del trattato, ed in particolare per realizzare l'effetto utile dei divieti da essi previsti, è necessario che chiunque, compresi consumatori e imprese o autorità pubbliche, possa richiedere un risarcimento dinanzi a giudici nazionali per i danni subiti a causa di un'infrazione a tali disposizioni. Questo diritto al risarcimento previsto dall'Unione si applica anche alle violazioni degli articoli 101 e 102 commesse da imprese pubbliche o da imprese a cui gli Stati membri hanno accordato diritti speciali o esclusivi ai sensi dell'articolo 106 del trattato.

³ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1. Con effetto dal 1° dicembre 2009, gli articoli 81 e 82 del trattato CE sono diventati gli articoli 101 e 102 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea. In entrambi i casi le disposizioni sono sostanzialmente identiche.

- (4) Il diritto, garantito dall'Unione, al risarcimento del danno causato dalla violazione delle norme antitrust richiede a ciascuno Stato membro di disporre di norme procedurali che garantiscano l'effettivo esercizio di tale diritto. La necessità di effettivi mezzi di ricorso procedurali deriva a sua volta dal diritto a un'efficace tutela giurisdizionale come previsto all'articolo 47, primo comma, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea⁴ e all'articolo 19, paragrafo 1, secondo comma, del trattato sull'Unione europea.
- (5) Per garantire un'efficace applicazione a livello pubblico e a livello privato delle regole di concorrenza è necessario regolamentare il modo in cui coordinare queste due forme, ad esempio per quanto riguarda l'accesso a documenti in possesso delle autorità garanti della concorrenza. Questo coordinamento a livello dell'Unione permetterà inoltre di evitare divergenze fra le norme applicabili, che potrebbero compromettere il corretto funzionamento del mercato interno.
- (6) Conformemente all'articolo 26, paragrafo 2, del trattato, il mercato interno comporta uno spazio senza frontiere interne, nel quale è assicurata la libera circolazione delle merci, delle persone, dei servizi e dei capitali. Esistono grosse differenze fra gli Stati membri per quanto riguarda le norme che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto della concorrenza nazionale o dell'Unione. Tali differenze causano incertezza quanto alle condizioni a cui i soggetti danneggiati possono esercitare il diritto al risarcimento conferito loro dal trattato, e compromettono l'effettivo esercizio di tale diritto. Poiché i soggetti danneggiati spesso scelgono il foro del loro Stato membro di stabilimento per presentare la domanda di risarcimento, le discrepanze fra le norme nazionali portano a condizioni disomogenee per quanto riguarda le azioni per il risarcimento del danno e possono incidere sulla concorrenza nei mercati in cui operano tali soggetti così come le imprese autrici dell'infrazione.

⁴ GU C 326 del 26.10.2012, pag. 391.

- (7) Le imprese stabilite e operanti in Stati membri diversi sono soggette a norme procedurali che incidono fortemente sulla misura in cui possono essere considerate responsabili di infrazioni del diritto della concorrenza. Questa applicazione disomogenea del diritto al risarcimento garantito dall'Unione può portare ad un vantaggio concorrenziale per certe imprese che hanno violato gli articoli 101 o 102 del trattato, e può disincentivare l'esercizio del diritto di stabilimento e di fornitura di beni e servizi negli Stati membri in cui il diritto al risarcimento è applicato in modo più efficace. Le differenze fra i regimi di responsabilità applicabili negli Stati membri possono quindi incidere negativamente sia sulla concorrenza che sul corretto funzionamento del mercato interno.
- (8) È pertanto necessario garantire condizioni più uniformi per le imprese operanti nel mercato comune e migliorare le condizioni a cui i consumatori possono esercitare i diritti loro derivanti dal mercato interno. Occorre inoltre aumentare la certezza del diritto e ridurre le differenze fra gli Stati membri per quanto riguarda le norme nazionali che disciplinano le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto dell'Unione in materia di concorrenza e, quando applicato parallelamente a queste ultime, del diritto nazionale della concorrenza. Un ravvicinamento di queste norme contribuirà inoltre a prevenire il sorgere di più ampie differenze fra le disposizioni degli Stati membri che disciplinano suddette azioni per il risarcimento del danno nei casi relativi alla concorrenza.

(9) Ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 "[q]uando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza ad accordi, decisioni di associazioni di imprese o pratiche concordate ai sensi dell'articolo [101, paragrafo 1,] del trattato che possano pregiudicare il commercio tra Stati membri ai sensi di detta disposizione, esse applicano anche l'articolo [101] del trattato a siffatti accordi, decisioni o pratiche concordate. Quando le autorità garanti della concorrenza degli Stati membri o le giurisdizioni nazionali applicano la legislazione nazionale in materia di concorrenza agli sfruttamenti abusivi vietati dall'articolo [102] del trattato, esse applicano anche l'articolo [102] del trattato." Ai fini del corretto funzionamento del mercato interno e nell'ottica di una maggiore certezza del diritto e di condizioni più uniformi per le imprese e i consumatori, è opportuno che il campo d'applicazione della presente direttiva si estenda alle azioni per il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto nazionale della concorrenza quando applicato ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003. Applicare norme divergenti in materia di responsabilità civile per le violazioni degli articoli 101 e 102 del trattato e per le violazioni delle norme del diritto della concorrenza nazionale che devono essere applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell'Unione nuocerebbe altrimenti alla posizione degli attori nello stesso caso e all'ambito delle loro richieste, e costituirebbe un ostacolo al corretto funzionamento del mercato interno.

Le disposizioni della presente direttiva non dovrebbero pregiudicare le azioni per il risarcimento del danno causato da violazioni del diritto nazionale che non possono incidere sul commercio tra Stati membri ai sensi degli articoli 101 e 102 del trattato.

(10) In mancanza di una legislazione dell'Unione, le azioni per il risarcimento del danno sono disciplinate dalle norme e procedure nazionali degli Stati membri. La giurisprudenza della Corte di giustizia stabilisce che chiunque può chiedere il risarcimento di un danno subito ove sussista un nesso di causalità tra tale danno ed una violazione delle norme sulla concorrenza. Tutte le norme nazionali che disciplinano l'esercizio del diritto al risarcimento del danno causato da un'infrazione degli articoli 101 o 102 del trattato, comprese quelle relative ad aspetti non trattati nella presente direttiva come la nozione di nesso causale fra l'infrazione e il danno, devono rispettare i principi di efficacia e di equivalenza. Questo significa che esse non possono essere formulate o applicate in modo da rendere eccessivamente difficile o praticamente impossibile l'esercizio del diritto al risarcimento garantito dal trattato, e che non possono essere formulate o applicate in maniera meno favorevole rispetto a quelle applicabili ad azioni nazionali simili. Qualora gli Stati membri, nella loro legislazione nazionale stabiliscano condizioni diverse per il risarcimento, quali imputabilità, adeguatezza o colpevolezza, essi dovrebbero poter mantenere tali condizioni per quanto esse siano conformi alla giurisprudenza della Corte di giustizia, ai principi di efficacia e di equivalenza e alle disposizioni della presente direttiva.

(11) La presente direttiva ribadisce l'acquis comunitario relativo al diritto, garantito dall'Unione, di ottenere un risarcimento per il danno causato da violazioni del diritto della concorrenza dell'Unione, in particolare per quanto riguarda la legittimazione ad agire e la definizione di danno, come statuito dalla giurisprudenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, e non ne pregiudica alcun ulteriore sviluppo. Chiunque abbia subito un danno causato da un'infrazione può chiedere un risarcimento per la perdita effettivamente subita (*damnum emergens*), per il guadagno di cui è stato privato (mancato guadagno o *lucrum cessans*), più gli interessi, e questo indipendentemente dal fatto che le norme nazionali definiscano tali categorie distintamente o in combinazione. Il pagamento degli interessi è una componente essenziale del risarcimento per indennizzare il danno subito tenendo conto del tempo trascorso, e dovrebbe essere corrisposto con decorrenza dal momento in cui il danno si è prodotto fino all'effettivo risarcimento, ferma restando la qualifica di siffatto interesse come interesse compensativo o interesse di mora a norma della legislazione nazionale. Ciò indipendentemente dal fatto che il tempo trascorso sia considerato come una categoria separata (interesse) o come una componente essenziale della perdita effettivamente subita o del mancato guadagno. Il diritto a risarcimento è riconosciuto per ogni persona fisica o giuridica – consumatori, imprese e pubbliche autorità - a prescindere dall'esistenza di un rapporto contrattuale diretto con l'impresa autrice dell'infrazione, e a prescindere dal fatto che un'autorità garante della concorrenza abbia o meno preventivamente constatato un'infrazione. È opportuno che la presente direttiva non imponga agli Stati membri di introdurre meccanismi di ricorso collettivo per l'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato.

- (12) Le azioni per il risarcimento del danno causato da infrazioni alle norme nazionali o dell'Unione europea in materia di concorrenza richiedono di norma una complessa analisi fattuale ed economica. Gli elementi di prova necessari per comprovare la fondatezza di una domanda di risarcimento del danno sono spesso detenuti esclusivamente dalla controparte o da terzi e non sono sufficientemente noti ed accessibili all'attore. In tali circostanze, rigide disposizioni giuridiche che prevedano che gli attori debbano precisare dettagliatamente tutti i fatti relativi al proprio caso all'inizio di un'azione e presentare elementi di prova esattamente specificati possono impedire in maniera indebita l'esercizio efficace del diritto al risarcimento garantito dal trattato.
- (13) La prova è un elemento importante per intentare un'azione per il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza nazionale o dell'Unione. Il contenzioso in materia di antitrust è però caratterizzato da un'asimmetria delle informazioni. Occorre dunque garantire agli attori il diritto di ottenere la divulgazione delle prove rilevanti per la loro richiesta, senza che sia necessario, per loro, specificarne i singoli elementi. Onde garantire che le controparti dispongano di strumenti equivalenti, anche i convenuti delle azioni per il risarcimento del danno dovrebbero disporre di tali mezzi. I giudici nazionali possono anche ordinare la divulgazione delle prove da parte di terzi, comprese le pubbliche autorità. Quando il giudice nazionale intende disporre la divulgazione delle prove da parte della Commissione, si applicano il principio di sincera cooperazione fra l'Unione europea e gli Stati membri (articolo 4, paragrafo 3, del TUE) e l'articolo 15, paragrafo 1, del regolamento n. 1/2003 per quanto riguarda le richieste di informazioni. Allorquando i giudici nazionali ingiungono ad una pubblica autorità di divulgare le prove, si applicano i principi di cooperazione giuridica e amministrativa a norma della legislazione nazionale o dell'Unione. La presente direttiva non ha effetti sulla possibilità o sulle condizioni previste dalla legislazione nazionale ai fini di possibili impugnazioni da poter proporre contro ingiunzioni di divulgazione. Gli Stati membri possono applicare norme più ampie in materia di divulgazione delle prove nel quadro della legislazione nazionale, purché esse rispettino le restrizioni di cui alla presente direttiva.

- (14) Su richiesta di una parte, il giudice dovrebbe poter ingiungere la divulgazione di specifici elementi di prova o di categorie di prove, esercitando un rigoroso controllo in particolare per quanto riguarda la necessità e la proporzionalità di tale misura. Dall'esigenza di proporzionalità deriva che un'ingiunzione di divulgazione può essere emessa solo quando un attore ha reso plausibile – sulla base di fatti ragionevolmente disponibili – il fatto di aver subito un danno causato dal convenuto. Allorquando una richiesta è intesa ad ottenere una categoria di prove, quest'ultima dovrebbe essere individuata attraverso caratteristiche comuni dei suoi elementi costitutivi, come la natura, l'oggetto o il contenuto dei documenti, l'epoca della loro redazione o altri criteri, purché la prova appartenente alla categoria sia pertinente ai sensi della presente direttiva. Le categorie devono essere definite nel modo più preciso e circoscritto possibile sulla base di fatti ragionevolmente disponibili.
- (15) Qualora il giudice chieda che l'autorità giudiziaria competente di un altro Stato membro proceda all'assunzione delle prove o chieda di procedere direttamente all'assunzione delle prove in un altro Stato membro, si applicano le disposizioni del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio, del 28 maggio 2001, relativo alla cooperazione fra le autorità giudiziarie degli Stati membri nel settore dell'assunzione delle prove in materia civile o commerciale⁵.

⁵ GU L 174 del 27.6.2001, pag. 1.

- (16) Se le prove pertinenti che contengono segreti aziendali o altre informazioni riservate dovrebbero in linea di principio essere disponibili nell'ambito di azioni per il risarcimento del danno, tali informazioni riservate devono essere adeguatamente protette. I giudici nazionali dovrebbero quindi avere a disposizione una serie di misure per tutelare tali informazioni riservate contro ogni divulgazione nel corso del procedimento. Ciò può comprendere la possibilità di audizioni private, la limitazione del numero di persone aventi diritto a prendere conoscenza delle prove, e il conferimento ad esperti dell'incarico di redigere sintesi delle informazioni in forma aggregata o in altra forma non riservata. Le misure che tutelano i segreti aziendali ed altre informazioni riservate non devono impedire l'esercizio del diritto al risarcimento in pratica.
- (17) L'efficacia e la coerenza dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato da parte della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza richiedono un metodo comune a livello dell'Unione per quanto riguarda la divulgazione delle prove incluse nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza. Occorre che la divulgazione delle prove non comprometta indebitamente l'effettiva applicazione del diritto della concorrenza da parte di un'autorità garante e che le limitazioni fissate quanto alla divulgazione delle prove non impediscano alle autorità garanti della concorrenza di pubblicare le loro decisioni conformemente alle vigenti norme dell'Unione o nazionali. La presente direttiva non contempla la divulgazione dei documenti interni delle autorità garanti della concorrenza e la corrispondenza fra tali autorità.

- (18) L'esigenza di proporzionalità dovrebbe essere attentamente esaminata quando la divulgazione rischia di scardinare la strategia di indagine di un'autorità garante della concorrenza rivelando quali documenti facciano parte del fascicolo, o di intralciare il modo in cui le società cooperano con l'autorità garante della concorrenza. La richiesta di divulgazione non dovrebbe quindi essere considerata proporzionata quando riguarda una trasmissione generale dei documenti del fascicolo di un'autorità garante della concorrenza relativamente a un determinato caso, o di documenti presentati da una parte nel contesto di un certo caso. Richieste di questo tipo, riguardanti una divulgazione ampia, non sarebbero inoltre compatibili con l'obbligo della parte richiedente di specificare in maniera quanto più possibile precisa e circoscritta le prove o categorie di prova. Inoltre, la divulgazione delle prove dovrebbe essere ingiunta da un'autorità garante della concorrenza soltanto allorquando esse non possano essere plausibilmente ottenute da un'altra parte o da terze parti. La presente direttiva non pregiudica il diritto del giudice di considerare, a norma della legislazione nazionale o dell'Unione, l'interesse di un'effettiva applicazione a livello pubblico del diritto della concorrenza allorquando ingiunge la divulgazione di qualsiasi tipo di prova, tranne le prove di cui al considerando 21.
- (19) Oltre alle prove menzionate ai considerando 20 e 21, i giudici nazionali dovrebbero poter ordinare, nel contesto di un'azione per il risarcimento del danno, la divulgazione delle prove disponibili indipendentemente dal procedimento avviato dall'autorità garante della concorrenza.

(20) Un'eccezione alla divulgazione dovrebbe inoltre applicarsi a qualsiasi misura di divulgazione che interferisca in modo indebito con un'indagine in corso da parte di un'autorità garante della concorrenza in merito ad un'infrazione alle norme nazionali o dell'Unione europea in materia di concorrenza. Le informazioni preparate da un'autorità garante della concorrenza nel corso di un suo procedimento d'applicazione del diritto della concorrenza nazionale o dell'Unione e trasmesse alle parti (come una comunicazione degli addebiti), oppure preparate da una parte del procedimento (come le risposte alle richieste di informazioni dell'autorità garante della concorrenza, le deposizioni testimoniali) dovrebbero quindi essere divulgabili, nelle azioni per il risarcimento del danno, solo dopo che l'autorità garante della concorrenza abbia chiuso il procedimento, ad esempio adottando una decisione a norma dell'articolo 5 del regolamento n. 1/2003 o a norma del capo III dello stesso regolamento, ad eccezione delle decisioni che dispongono misure cautelari.

(21) I programmi di trattamento favorevole e le procedure di transazione sono strumenti importanti per l'applicazione a livello pubblico del diritto della concorrenza dell'UE, poiché contribuiscono ad individuare, perseguire efficacemente e sanzionare le infrazioni più gravi di tali norme. Inoltre, poiché molte decisioni delle autorità garanti della concorrenza nelle cause riguardanti cartelli si basano su richieste di trattamento favorevole e le azioni per il risarcimento del danno nelle cause riguardanti cartelli sono in genere azioni di applicazione, i programmi di trattamento favorevole sono di pari importanza per efficaci azioni per il risarcimento del danno nelle cause riguardanti cartelli. Le imprese potrebbero essere dissuase dal collaborare in questo contesto se fossero divulgate dichiarazioni contenenti prove autoincriminanti, come dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e proposte di transazione presentate soltanto ai fini di siffatta collaborazione. Tale divulgazione comporta il rischio di esporre le imprese che collaborano o il loro personale amministrativo a responsabilità civile o penale a condizioni peggiori di quelle applicate ai coautori dell'infrazione che non collaborano con le autorità garanti della concorrenza. Per garantire che le imprese continuino ad essere disposte a rivolgersi volontariamente alle autorità garanti della concorrenza presentando dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole o proposte di transazione, è necessario che siffatti documenti siano esclusi dalla divulgazione delle prove. La deroga alla divulgazione dovrebbe altresì applicarsi alle citazioni letterali di una dichiarazione ufficiale legata a un programma di trattamento favorevole o di una proposta di transazione contenute in altri documenti. Per assicurare che questa deroga totale alla divulgazione non interferisca in modo indebito con il diritto a risarcimento dei soggetti danneggiati, essa dovrebbe essere circoscritta alle suddette dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole e proposte di transazione volontarie e autoincriminanti. Le norme in materia di accesso ad altri documenti di cui alla presente direttiva garantiscono che i soggetti danneggiati dispongano ancora di altre possibilità sufficienti per avere accesso alle pertinenti prove necessarie alla preparazione delle loro azioni per il risarcimento del danno.

- (22) A norma dell'articolo 15, paragrafo 3, del regolamento n. 1/2003, le autorità garanti della concorrenza possono, agendo d'ufficio, presentare osservazioni scritte alle giurisdizioni nazionali relative all'applicazione dell'articolo 101 o 102 del trattato. Al fine di preservare il contributo apportato dall'applicazione a livello pubblico all'attuazione degli articoli 101 e 102 del trattato, le autorità garanti della concorrenza dovrebbero poter ugualmente presentare, agendo d'ufficio, le proprie osservazioni a un giudice nazionale ai fini della valutazione relativa alla proporzionalità della divulgazione delle prove comprese nel suo fascicolo, alla luce dell'impatto che una tale divulgazione potrebbe produrre sull'efficacia dell'applicazione a livello pubblico delle norme in materia di concorrenza. Gli Stati membri dovrebbero poter istituire un sistema che preveda che un'autorità garante della concorrenza sia informata delle richieste di divulgazione delle informazioni qualora la persona che richiede la divulgazione o la persona che deve effettuare la divulgazione sia coinvolta nell'indagine della suddetta autorità relativa alla presunta violazione, fatte salve le norme nazionali sul procedimento "non contraddittorio".
- (23) Ogni persona fisica o giuridica che ottenga delle prove grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza può usare tali prove ai fini di un'azione per il risarcimento del danno di cui è parte. Tale uso dovrebbe anche essere consentito alla persona fisica o giuridica che le è succeduta nei diritti ed obblighi, anche attraverso il rilevamento della pretesa. Nel caso in cui le prove siano state ottenute da una persona giuridica facente parte di un gruppo societario equivalente a una sola impresa ai fini dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato, l'uso di tali prove è consentito anche alle altre entità giuridiche rientranti nella stessa impresa.

- (24) L'uso di cui al precedente considerando non deve tuttavia ostacolare indebitamente l'effettiva applicazione del diritto della concorrenza da parte di un'autorità garante. Le limitazioni alla divulgazione di cui ai considerando 20 e 21 dovrebbero quindi essere rispettate e i documenti di cui ai considerando 20 e 21 ottenuti unicamente accedendo al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza dovrebbero essere ritenuti inammissibili nelle azioni per il risarcimento del danno o essere altrimenti protetti a tal fine in base alle norme nazionali applicabili. Le prove ottenute tramite un'autorità garante della concorrenza non devono inoltre diventare oggetto di scambio. Occorre quindi che la possibilità di usare prove ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza sia limitata alla persona fisica o giuridica a cui è stato accordato l'accesso e ai suoi successori legali, come indicato nel considerando precedente. Questa limitazione, tuttavia, non impedisce a un giudice nazionale di ordinare la divulgazione di tali prove alle condizioni previste nella presente direttiva.
- (25) La presentazione di una domanda di risarcimento del danno, o l'avvio di un'indagine da parte di un'autorità garante della concorrenza, comporta il rischio che le imprese interessate possano distruggere od occultare prove utili ai soggetti danneggiati per comprovare la domanda di risarcimento. Onde impedire la distruzione di prove rilevanti e garantire che vengano rispettate le decisioni giudiziarie di divulgazione, i giudici devono poter applicare sanzioni sufficientemente dissuasive. Per quanto riguarda le parti del procedimento, la possibilità di ordinare il pagamento delle spese, nonché il rischio di conclusioni sfavorevoli (quali presupporre che la questione sia stata comprovata o respingere in tutto o in parte domande e eccezioni) nel procedimento avviato per richiedere il risarcimento del danno può essere una sanzione particolarmente efficace e può evitare ritardi. Dovrebbero essere disponibili sanzioni anche per l'inosservanza degli obblighi di tutelare le informazioni riservate e per l'utilizzo abusivo di informazioni ottenute attraverso la divulgazione. Analogamente, occorre prevedere sanzioni nel caso di utilizzo abusivo, in un'azione per il risarcimento del danno, di informazioni ottenute tramite l'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza.

(26) L'efficacia e la coerenza dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato da parte della Commissione e delle autorità nazionali garanti della concorrenza richiedono un metodo comune a livello dell'Unione per quanto riguarda gli effetti delle decisioni definitive relative a un'infrazione sulle successive azioni per il risarcimento del danno. Tali decisioni sono adottate unicamente dopo che la Commissione è stata informata della decisione prevista oppure, in mancanza di essa, di qualsiasi altro documento che esponga la linea d'azione proposta a norma dell'articolo 11, paragrafo 4, del regolamento 1/2003 e nel caso in cui la Commissione non abbia privato l'autorità nazionale garante della concorrenza della propria competenza tramite l'avvio di un procedimento, conformemente all'articolo 11, paragrafo 6 dello stesso regolamento. Onde migliorare la certezza del diritto, evitare contraddizioni nell'applicazione delle disposizioni del trattato, aumentare l'efficacia e l'efficienza procedurale delle azioni per il risarcimento del danno e promuovere il funzionamento del mercato interno per le imprese e i consumatori, la constatazione di un'infrazione alle disposizioni dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del trattato in una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza o di un'istanza di ricorso non dovrebbe essere rimessa in discussione in successive azioni per il risarcimento del danno. Pertanto, siffatta constatazione dovrebbe essere ritenuta definitivamente accertata in azioni per il risarcimento del danno riguardanti la violazione in questione intentate nello Stato membro dell'autorità nazionale garante della concorrenza o dell'istanza di ricorso. L'effetto della constatazione dovrebbe, tuttavia, riguardare soltanto la natura dell'infrazione come pure il suo ambito di applicazione materiale, personale, temporale e territoriale quale accertato dall'autorità garante della concorrenza o da un'istanza di ricorso nell'esercizio della sua giurisdizione. Lo stesso dovrebbe applicarsi alle decisioni in cui si è stabilita una violazione di disposizioni del diritto nazionale della concorrenza in casi in cui le norme in materia di concorrenza nazionali e dell'Unione sono applicate nello stesso caso e in parallelo. Tale effetto delle decisioni emesse dalle autorità nazionali garanti della concorrenza e dalle istanze di ricorso che accertano un'infrazione delle norme in materia di concorrenza lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei giudici nazionali ai sensi dell'articolo 267 del trattato. Qualora un'azione per il risarcimento del danno sia intentata in uno Stato membro diverso da quello dell'autorità nazionale garante della concorrenza o dell'istanza di ricorso che hanno rilevato l'infrazione dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del trattato a cui si riferisce l'azione, si dovrebbe consentire di presentare dinanzi a un giudice nazionale tale constatazione formulata in una decisione definitiva dell'autorità nazionale garante della concorrenza o dell'istanza di ricorso a prova, tra l'altro, del fatto che la violazione del diritto della concorrenza è effettivamente avvenuta.

(27) Le norme nazionali riguardanti l'inizio, la durata, la sospensione o l'interruzione dei termini di prescrizione non dovrebbero ostacolare in maniera eccessiva la proposizione di azioni per il risarcimento del danno. Questo è particolarmente importante per le azioni che si basano sulla constatazione di un'infrazione da parte di un'autorità garante della concorrenza o di un'istanza di ricorso. I soggetti danneggiati dovrebbero conservare la possibilità di intentare un'azione per il risarcimento del danno successivamente ad un procedimento condotto da un'autorità garante della concorrenza ai fini dell'applicazione del diritto della concorrenza nazionale e dell'Unione. Il termine di prescrizione non dovrebbe iniziare a decorrere prima che l'infrazione sia cessata e prima che un attore sappia, ovvero prima che si possa ragionevolmente presumere che egli sia a conoscenza, del comportamento che costituisce l'infrazione, del fatto che l'infrazione gli ha causato un pregiudizio e dell'identità dell'autore dell'infrazione che ha causato tale danno. Allorquando si determina se un attore sappia, ovvero se si possa ragionevolmente presumere che egli sia a conoscenza, del comportamento che costituisce l'infrazione, si dovrebbe valutare se questi possa ragionevolmente essere a conoscenza del fatto che tale comportamento costituisce un'infrazione del diritto della concorrenza dell'Unione o del diritto della concorrenza nazionale. Si può ragionevolmente presumere che un attore sia a conoscenza di ciò non appena viene pubblicata la decisione dell'autorità nazionale garante della concorrenza. Si dovrebbe consentire agli Stati membri di mantenere o introdurre termini di prescrizione assoluti generalmente applicabili, purché la durata e l'applicazione di tali termini di prescrizione non renda praticamente impossibile o eccessivamente difficile esercitare il diritto al pieno risarcimento e purché non sia compromessa l'efficacia pratica delle disposizioni riguardanti tali termini contenute nella presente direttiva.

- (28) Per il caso in cui più imprese violino insieme le norme in materia di concorrenza (come nel caso di un cartello), occorre prevedere che gli autori congiunti dell'infrazione siano considerati responsabili in solido per tutto il pregiudizio causato dal loro comportamento illecito. Se uno degli autori dell'infrazione ha pagato più della quota che gli spetta, occorre prevedere il diritto di ottenere un contributo da regolare fra i coautori dell'infrazione. La determinazione di tale quota corrispondente alla responsabilità relativa di una data impresa, e i criteri rilevanti quali il fatturato, la quota di mercato o il ruolo nel cartello, rientrano nel diritto nazionale fermo restando il rispetto dei principi di efficacia e di equivalenza.
- (29) Le imprese che collaborano con le autorità garanti della concorrenza nell'ambito di un programma di trattamento favorevole svolgono un ruolo determinante nell'individuazione delle infrazioni commesse sotto forma di intese e nella loro cessazione, permettendo spesso di arginare il danno che sarebbe stato causato se la violazione fosse continuata. La decisione delle autorità garanti della concorrenza che constatano un'infrazione può diventare definitiva per il beneficiario dell'immunità prima che per altre imprese non beneficiarie dell'immunità, rendendolo possibile bersaglio preferenziale di contenziosi. È quindi opportuno che il beneficiario dell'immunità sia in linea di principio responsabile unicamente nei confronti dei propri acquirenti o fornitori diretti o indiretti. Il beneficiario dell'immunità dovrebbe restare pienamente responsabile verso i soggetti danneggiati che non siano i suoi acquirenti o fornitori diretti o indiretti solo qualora essi non possano ottenere il pieno risarcimento dagli altri autori dell'infrazione.

- (30) Il danno nella forma di una reale perdita può risultare dalla differenza tra il prezzo che è stato effettivamente pagato e quanto sarebbe stato pagato in assenza dell'infrazione. Quando un soggetto danneggiato ha ridotto il danno reale trasferendolo, interamente o in parte, sui propri acquirenti, il danno trasferito non costituisce più un pregiudizio per il quale tale parte debba essere risarcita. È pertanto opportuno in linea di principio permettere all'autore di un'infrazione di invocare l'avvenuto trasferimento del danno reale a fronte di una domanda di risarcimento del danno. Occorre prevedere disposizioni che stabiliscano che l'autore dell'infrazione, nella misura in cui invoca l'eccezione del trasferimento, debba dimostrare l'esistenza e l'entità della ripercussione del sovrapprezzo. Tale onere della prova non dovrebbe avere effetti sulla possibilità che l'autore dell'infrazione utilizzi prove diverse da quelle in suo possesso, come le prove già acquisite nel procedimento o le prove detenute da altre parti o da terze parti. Nei casi in cui la ripercussione ha dato luogo ad una riduzione delle vendite e quindi ad un danno nella forma di un mancato guadagno (cfr. precedente considerando 11), dovrebbe restare impregiudicato il diritto a chiedere un risarcimento di siffatto mancato guadagno.
- (31) I consumatori o le imprese sui quali è stato trasferito il danno reale subiscono il pregiudizio derivante dalla violazione delle norme nazionali o dell'Unione europea in materia di concorrenza. Il danno dovrebbe essere rimborsato dall'autore dell'infrazione: può essere tuttavia particolarmente difficile provarne la portata per i consumatori o le imprese che non hanno acquistato direttamente da tale soggetto. È quindi opportuno stabilire una presunzione relativa in base a cui, allorquando l'infrazione abbia determinato un sovrapprezzo, si presume che un sovrapprezzo abbia influito sul prezzo dei beni o servizi acquistati dall'acquirente indiretto. L'autore dell'infrazione dovrebbe essere autorizzato a produrre prove che mostrino che il danno reale non è stato trasferito o non lo è stato interamente.

- (32) Le violazioni del diritto della concorrenza spesso riguardano le condizioni e il prezzo a cui i beni o i servizi sono venduti, e portano a un sovrapprezzo, e ad altri pregiudizi, per i clienti degli autori dell'infrazione. La violazione può anche riguardare le forniture all'autore dell'infrazione (ad es. nel caso di un cartello fra acquirenti). Le disposizioni della presente direttiva, e in particolare le disposizioni relative al trasferimento del sovrapprezzo, devono applicarsi di conseguenza. In siffatti casi, la reale perdita di cui al considerando 30 potrebbe derivare da un prezzo inferiore pagato dagli autori dell'infrazione ai loro fornitori.
- (33) Le azioni per il risarcimento del danno possono essere intentate sia da soggetti che hanno acquistato beni o servizi dall'autore dell'infrazione che dagli acquirenti che si trovano in un punto successivo della catena della commercializzazione. Onde incoraggiare la coerenza tra decisioni giudiziarie risultanti da tali procedimenti connessi ed evitare pertanto che il danno causato dall'infrazione delle norme nazionali o dell'Unione in materia di concorrenza non venga risarcito interamente o che all'autore dell'infrazione si richieda di risarcire danni che non sono stati subiti, il giudice nazionale adito dovrebbe avere la facoltà di stimare, anziché calcolare con esattezza, quale parte del sovrapprezzo ha gravato sugli acquirenti diretti o indiretti nella controversia di cui è investito. In tale contesto, i giudici nazionali dovrebbero poter tenere nella dovuta considerazione, tramite i mezzi procedurali o sostanziali previsti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, eventuali azioni connesse e le relative decisioni, in particolare qualora venga comprovato che è avvenuto il trasferimento del sovrapprezzo. Ciò non deve compromettere né il diritto fondamentale alla difesa, a un ricorso effettivo e a un giudice imparziale per coloro che non erano parti in questo procedimento giudiziario, né le norme in materia di valore probatorio delle decisioni adottate in quel determinato contesto. Le azioni di questo tipo pendenti dinanzi a giudici di Stati membri diversi possono essere considerate connesse ai sensi dell'articolo 30 del regolamento n. 1215/2012. Ai sensi di tale disposizione, il giudice nazionale successivamente adito può sospendere il procedimento o, in determinate circostanze, dichiarare la propria incompetenza. La presente direttiva lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei giudici nazionali ai sensi della suddetta disposizione.

- (34) Un soggetto danneggiato che abbia dimostrato di aver subito un pregiudizio a seguito di una violazione del diritto della concorrenza deve, oltre a ciò, dimostrare l'entità del danno ai fini dell'ottenimento del risarcimento. La quantificazione del danno causato dalle violazioni delle norme antitrust è un processo che richiede l'analisi di un gran numero di elementi fattuali e che può esigere l'applicazione di modelli economici complessi. È spesso molto costosa e gli attori possono incontrare difficoltà nell'ottenere i dati necessari a comprovare le loro richieste. La quantificazione del danno causato dalle violazioni delle norme antitrust può quindi costituire una considerevole barriera che impedisce l'efficacia delle domande di risarcimento.
- (35) In mancanza di norme dell'Unione sulla quantificazione del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza, spetta all'ordinamento giuridico di ciascuno Stato membro e alle giurisdizioni nazionali stabilire quali condizioni l'attore deve osservare nel dimostrare l'ammontare del danno subito, con quale grado di precisione deve provarne l'entità, quali metodi possono essere usati per quantificare tale importo e quali conseguenze comporta il non rispettare pienamente le condizioni stabilite. Queste condizioni nazionali non devono tuttavia essere meno favorevoli di quelle che disciplinano azioni nazionali simili (principio di equivalenza), né devono rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficile l'esercizio del diritto al risarcimento sancito dall'Unione (principio di efficacia). Occorre a tale proposito tenere conto di ogni asimmetria nelle informazioni fra le parti e del fatto che quantificare il danno significa valutare quale sarebbe stato l'andamento del mercato in questione in assenza dell'infrazione. Tale valutazione implica un confronto con una situazione per definizione ipotetica e non potrà mai, quindi, essere totalmente esatta. È pertanto opportuno conferire alle giurisdizioni nazionali il potere di valutare, anziché calcolare con esattezza, il danno causato dalle violazioni del diritto della concorrenza.

- (36) Per rimediare all'asimmetria delle informazioni e ad alcune delle difficoltà che presenta la quantificazione del danno causato dalla violazione delle norme antitrust e per garantire l'efficacia delle domande di risarcimento, è opportuno presumere che da un'infrazione sotto forma di cartello derivi effettivamente un danno, in particolare attraverso un effetto sui prezzi. A seconda degli elementi fattuali del caso, ciò significa che il cartello può aver determinato un aumento dei prezzi o può aver impedito un loro calo che si sarebbe invece verificato in assenza dell'infrazione. Tale presunzione non deve riguardare l'effettivo ammontare del danno. L'autore dell'infrazione deve avere il diritto di confutare questa presunzione. È opportuno limitare ai cartelli questa presunzione relativa, dato il loro carattere segreto che aumenta l'asimmetria delle informazioni e rende più difficile per l'attore ottenere le prove necessarie per dimostrare il pregiudizio subito.
- (37) I soggetti danneggiati e gli autori dell'infrazione devono essere incoraggiati a concordare il risarcimento del danno causato dalla violazione del diritto della concorrenza per mezzo di meccanismi di composizione consensuale delle controversie, come le composizioni extragiudiziali (comprese quelle in cui un giudice può dichiarare vincolante una composizione), l'arbitrato, la mediazione o la conciliazione. Quando è possibile, la composizione consensuale delle controversie dovrebbe interessare quante più parti danneggiate possibili e quanti più possibili autori di infrazioni. Le disposizioni della presente direttiva sulla composizione consensuale delle controversie sono pertanto volte a facilitare il ricorso a tali meccanismi e ad aumentarne l'efficacia.

- (38) I termini di prescrizione per intentare un'azione per il risarcimento del danno possono essere tali da non lasciare ai soggetti danneggiati e agli autori dell'infrazione tempo sufficiente per giungere a un accordo sull'indennizzo da corrispondere. Per dare a entrambe le parti una reale occasione di procedere a una composizione consensuale della controversia prima di intentare un'azione dinanzi al giudice nazionale, il termine di prescrizione deve quindi essere sospeso per la durata della procedura di composizione consensuale.
- (39) Inoltre, quando le parti convengono di ricorrere alla composizione consensuale della controversia dopo aver intentato un'azione davanti alla giurisdizione nazionale per la stessa domanda, tale giurisdizione può sospendere il procedimento pendente per la durata della procedura di composizione consensuale. Nel considerare se sospendere il procedimento, la giurisdizione nazionale dovrebbe tenere conto dell'interesse che rappresenta una procedura rapida.

- (40) Per incoraggiare le transazioni consensuali, un autore di un'infrazione che paga un risarcimento a seguito di una composizione consensuale non deve ritrovarsi in una situazione peggiore, rispetto ai coautori dell'infrazione, di quella in cui si troverebbe se non avesse fatto ricorso a questo tipo di transazione. Ciò potrebbe accadere se l'autore di un'infrazione e parte di una transazione, anche dopo una composizione consensuale, continuasse ad essere responsabile in solido per il pregiudizio causato dall'infrazione. In linea di principio, l'autore di un'infrazione che partecipa a una transazione non dovrebbe quindi essere tenuto al pagamento del contributo ai coautori dell'infrazione che non sono parti della transazione e che hanno pagato il risarcimento al soggetto danneggiato con cui egli ha già trovato un accordo. Il corollario di questa regola del non-contributo è che la quota del danno causata dall'autore dell'infrazione che opta per la transazione deve essere dedotta dall'importo del risarcimento cui ha diritto il soggetto danneggiato, indipendentemente dal fatto se l'ammontare della transazione è pari o differente dalla relativa quota del danno che il coautore dell'infrazione che opta per la transazione ha cagionato al soggetto danneggiato partecipante alla transazione. Questa quota va determinata conformemente alle stesse regole utilizzate per definire i contributi fra gli autori dell'infrazione (cfr. sopra, considerando 28). Senza una tale riduzione, gli autori dell'infrazione che non scelgono la composizione consensuale sarebbero indebitamente penalizzati dalla transazione di cui non sono parti. A titolo eccezionale, al fine di garantire il diritto al pieno risarcimento, il coautore dell'infrazione che opta per la transazione dovrà comunque pagare i danni qualora ciò sia l'unico modo, per il soggetto danneggiato che partecipa alla transazione, di ottenere il risarcimento per il danno corrispondente al resto della domanda di risarcimento, ossia l'importo del risarcimento cui ha diritto il soggetto danneggiato partecipante alla transazione diminuito della quota, imputabile al coautore dell'infrazione che opta per la transazione, del danno cagionato dall'infrazione al soggetto danneggiato partecipante alla transazione.
- (41) È opportuno evitare che, con la corresponsione di un contributo a coautori dell'infrazione che non optano per la transazione per danneggiamenti da essi pagati a soggetti danneggiati non partecipanti alla transazione, venga pagato dai coautori dell'infrazione che optano per la transazione un importo totale di risarcimento superiore alle loro relative responsabilità per il danno derivato dall'infrazione. Pertanto, quando i coautori di un'infrazione partecipanti a una transazione vengono invitati a contribuire al risarcimento pagato successivamente dai coautori dell'infrazione che non optano per la transazione a soggetti danneggiati non partecipanti alla transazione, la giurisdizione nazionale dovrebbe prendere in considerazione il risarcimento già versato a titolo della composizione consensuale.

- (42) La presente direttiva rispetta i diritti fondamentali e osserva i principi sanciti dalla Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.
- (43) Poiché con una disparità di scelte politiche e di norme giuridiche a livello nazionale per quanto riguarda il diritto, sancito dall'UE, al risarcimento del danno nelle azioni a seguito di violazioni delle norme dell'Unione in materia di concorrenza non sarebbe possibile garantire la piena attuazione degli articoli 101 e 102 del trattato e assicurare il corretto funzionamento del mercato interno per le imprese e i consumatori, questi obiettivi non possono essere raggiunti in misura sufficiente dagli Stati membri e possono dunque essere realizzati meglio a livello dell'Unione, vista la necessità di efficacia e coerenza nell'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato. Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano pertanto la presente direttiva in conformità del principio di sussidiarietà di cui all'articolo 5 del trattato sull'Unione europea. La presente direttiva si limita a quanto è necessario per conseguire tali obiettivi in ottemperanza al principio di proporzionalità enunciato nello stesso articolo.
- (44) Conformemente alla dichiarazione politica comune del 28 settembre 2011 degli Stati membri e della Commissione sui documenti esplicativi⁶, gli Stati membri si sono impegnati ad accompagnare, ove ciò sia giustificato, la notifica delle loro misure di recepimento con uno o più documenti intesi a chiarire il rapporto tra le componenti di una direttiva e le parti corrispondenti degli strumenti nazionali di recepimento. Per quanto riguarda la presente direttiva, il legislatore ritiene che la trasmissione di tali documenti sia giustificata.

⁶ GU C 369 del 17.12.2011, pag. 14.

HANNO ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

CAPO 1

CAMPO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI

Articolo 1

Campo di applicazione della direttiva

1. La presente direttiva stabilisce alcune norme necessarie per garantire che chiunque abbia subito un danno a causa di una violazione del diritto della concorrenza, secondo le definizioni di cui all'articolo 4 della direttiva, possa esercitare in maniera efficace il diritto ad ottenere il pieno risarcimento di tale danno. Stabilisce inoltre norme per promuovere una concorrenza non falsata nel mercato interno e per eliminare gli ostacoli al suo corretto funzionamento, garantendo a qualsiasi soggetto che abbia subito danni di questo tipo una protezione equivalente in tutta l'Unione europea.
2. La presente direttiva stabilisce inoltre norme che disciplinano il coordinamento fra l'applicazione delle regole di concorrenza da parte delle autorità garanti della concorrenza e l'applicazione di tali regole nelle azioni per il risarcimento del danno dinanzi alle giurisdizioni nazionali.

Articolo 2

Diritto a un pieno risarcimento

1. Chiunque abbia subito un danno causato da un'infrazione del diritto della concorrenza deve poter chiedere il pieno risarcimento per tale pregiudizio.

2. Pieno risarcimento significa ripristinare, per chiunque abbia subito un danno, la situazione in cui si sarebbe trovato se l'infrazione non fosse stata commessa. Esso contempla quindi il diritto a risarcimento per il danno realmente subito e per il mancato guadagno, con l'aggiunta del pagamento di interessi decorrenti dal momento in cui il danno si è prodotto fino all'effettivo versamento relativo a tale danno.

Articolo 3

Principi di efficacia e di equivalenza

Gli Stati membri provvedono affinché tutte le norme e procedure nazionali relative all'esercizio del diritto di chiedere il risarcimento del danno siano concepite ed applicate in modo da non rendere praticamente impossibile o eccessivamente difficoltoso l'esercizio del diritto, conferito dall'Unione, al pieno risarcimento per il danno causato da una violazione del diritto della concorrenza (principio di efficacia). Le norme e procedure nazionali relative alle azioni per il risarcimento del danno a seguito di violazioni dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del trattato non sono meno favorevoli, per le parti danneggiate, di quelle che disciplinano azioni simili a livello nazionale (principio di equivalenza).

Articolo 4

Definizioni

Ai fini della presente direttiva si intende per:

1. "violazione del diritto della concorrenza": una violazione dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del trattato o del diritto nazionale della concorrenza ai sensi del punto 2;

2. "diritto nazionale della concorrenza": le disposizioni di diritto nazionale che perseguono principalmente lo stesso obiettivo degli articoli 101 e 102 del trattato e che sono applicate nello stesso caso e parallelamente al diritto della concorrenza dell'Unione ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1/2003. Tale definizione non si applica a leggi nazionali che impongono sanzioni penali a persone fisiche, salvo qualora tali sanzioni costituiscano gli strumenti tramite i quali sono attuate le regole di concorrenza applicabili alle imprese;
3. "azione per il risarcimento del danno": un'azione ai sensi del diritto nazionale con cui una domanda di risarcimento del danno subito è proposta dinanzi a un giudice nazionale da una presunta parte danneggiata, da un suo rappresentante o successore legale;
4. "domanda di risarcimento del danno": domanda di risarcimento del danno subito a causa di una violazione del diritto della concorrenza;
5. "soggetto danneggiato": chiunque abbia subito un danno causato da un'infrazione del diritto della concorrenza;
6. "autorità nazionale garante della concorrenza": autorità designata da uno Stato membro a norma dell'articolo 35 del regolamento (CE) n. 1/2003 come responsabile dell'applicazione degli articoli 101 e 102 del trattato;
7. "autorità garante della concorrenza": la Commissione o un'autorità nazionale garante della concorrenza;
8. "giudice nazionale" o "giudice": un organo giurisdizionale di uno Stato membro ai sensi dell'articolo 267 del trattato;

9. "istanza di ricorso": giurisdizione che ha la facoltà di rivedere, impiegando mezzi di impugnazione ordinari, le decisioni emesse dalle autorità nazionali garanti della concorrenza, o decisioni giudiziarie in tale materia, indipendentemente dal fatto se tale giurisdizione abbia o meno la facoltà di constatare un'infrazione degli articoli 101 o 102 del trattato;
10. "decisione relativa ad un'infrazione": decisione di un'autorità garante della concorrenza o di un'istanza di ricorso che constata una violazione del diritto della concorrenza;
11. "decisione definitiva relativa ad un'infrazione": decisione relativa ad un'infrazione adottata da un'autorità garante della concorrenza o da un'istanza di ricorso che non è più soggetta a impugnazione tramite mezzi di impugnazione ordinari;
12. "prove": tutti i tipi di mezzo di prova ammissibili dinanzi al giudice nazionale, in particolare documenti e tutti gli altri oggetti contenenti informazioni, indipendentemente dal mezzo sul quale le informazioni sono registrate;
13. "cartello": intesa e/o pratica concordata fra due o più concorrenti, volta a coordinare il loro comportamento competitivo sul mercato e/o ad influire sui pertinenti parametri della concorrenza mediante pratiche consistenti nel fissare o coordinare i prezzi di acquisto o di vendita o altre condizioni di transazione, nell'assegnare quote di produzione o di vendita, nel ripartire i mercati e i clienti, tra l'altro mediante manipolazione delle gare d'appalto, restrizioni delle importazioni o delle esportazioni e/o azioni anticoncorrenziali dirette contro altre imprese concorrenti;

14. "programma di trattamento favorevole": programma in base al quale un partecipante ad un'intesa, indipendentemente dalle altre imprese coinvolte nel cartello, collabora ad un'indagine dell'autorità garante della concorrenza presentando volontariamente gli elementi di sua conoscenza del cartello e il ruolo svolto al suo interno e ricevendo in cambio, per decisione formale o sospensione informale della procedura, l'immunità dalle ammende irrogate al cartello o una loro riduzione;
15. "dichiarazione legata a un programma di trattamento favorevole": dichiarazione orale o scritta, o registrazione di una tale dichiarazione, presentata volontariamente da parte o per conto di un'impresa o di una persona fisica ad un'autorità garante della concorrenza, che descrive la conoscenza dell'impresa o della persona in merito a un cartello e al ruolo svolto al suo interno, redatta specificamente per essere presentata all'autorità allo scopo di ottenere l'immunità o una riduzione delle ammende ai sensi di un programma di trattamento favorevole relativo all'applicazione dell'articolo 101 del trattato o della disposizione corrispondente del diritto nazionale; non comprende informazioni pre-esistenti;
16. "informazioni pre-esistenti": prove esistenti indipendentemente dal procedimento di un'autorità garante della concorrenza, indipendentemente dalla presenza o meno di siffatte informazioni nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza;
17. "proposta di transazione": dichiarazione volontaria da parte o per conto di un'impresa ad un'autorità garante della concorrenza, in cui l'impresa riconosce o rinuncia a contestare la sua partecipazione ad una violazione dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del trattato o della disposizione corrispondente del diritto nazionale e la propria responsabilità in detta infrazione, redatta specificamente per consentire all'autorità di applicare una procedura semplificata;

18. "beneficiario dell'immunità": impresa che ha ottenuto l'immunità dalle ammende da un'autorità garante della concorrenza nell'ambito di un programma di trattamento favorevole;
19. "sovraprezzo": qualsiasi differenza positiva tra il prezzo effettivamente pagato e il prezzo che sarebbe prevalso in assenza di una violazione del diritto della concorrenza;
20. "composizione consensuale delle controversie": un meccanismo che consente una risoluzione extragiudiziale di una controversia riguardante il risarcimento di un danno;
21. "transazione consensuale": un accordo sul risarcimento di un danno, raggiunto tramite una composizione consensuale delle controversie.

CAPO II

DIVULGAZIONE DELLE PROVE

Articolo 5

Divulgazione delle prove

1. Gli Stati membri provvedono affinché, su richiesta di un attore che abbia presentato fatti e prove ragionevolmente disponibili che siano sufficienti a sostenere la plausibilità della sua domanda di risarcimento del danno, i giudici nazionali possano ingiungere al convenuto o a terzi la divulgazione delle pertinenti prove di cui abbiano il controllo, fatte salve le condizioni precisate nel presente capo. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici possano anche ingiungere all'attore o a un terzo la divulgazione delle prove su richiesta del convenuto.

2. Il paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi dei giudici nazionali ai sensi del regolamento (CE) n. 1206/2001 del Consiglio.
3. I giudici nazionali possono ingiungere la divulgazione di specificati elementi di prova e pertinenti categorie di prove, definendole nel modo più preciso e circoscritto possibile sulla base di fatti ragionevolmente disponibili.
4. Gli Stati membri garantiscono che i giudici nazionali limitino la divulgazione delle prove a quanto è proporzionato. Nel determinare se una divulgazione richiesta da una parte è proporzionata, i giudici nazionali prendono in considerazione gli interessi legittimi di tutte le parti e di terzi interessati. In particolare:
 - a) esaminano in quale misura la domanda di risarcimento o gli argomenti eccepiti in difesa siano supportati da fatti e prove disponibili che giustifichino la domanda di divulgazione delle prove;
 - b) esaminano la portata e i costi della divulgazione, in particolare per i terzi interessati;
 - c) valutano se le prove da divulgare contengano informazioni riservate, in particolare riguardanti parti terze, e le modalità di protezione di tali informazioni riservate.
5. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali dispongano della facoltà di ordinare la divulgazione delle prove che contengono informazioni riservate ove le ritengano pertinenti ai fini delle azioni per il risarcimento del danno. Gli Stati membri provvedono affinché, allorché ordinano la divulgazione di siffatte informazioni, i giudici nazionali dispongano di misure efficaci per tutelarle.

6. Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali diano piena attuazione ai privilegi giuridici professionali previsti dalla legislazione nazionale o dell'Unione allorquando ingiungono la divulgazione delle prove.

Articolo 6

Divulgazione delle prove incluse nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza

1. Gli Stati membri provvedono affinché, ai fini delle azioni per il risarcimento del danno, allorquando i giudici nazionali ingiungono la divulgazione di informazioni pre-esistenti o di altre prove incluse nel fascicolo di un'autorità garante della concorrenza, si applichino, oltre alle norme di cui all'articolo 5, le seguenti disposizioni.

Le disposizioni del presente capo non pregiudicano le norme e le pratiche previste nella legislazione nazionale o dell'Unione sulla protezione dei documenti interni delle autorità garanti della concorrenza e della corrispondenza fra siffatte autorità.

2. I giudici nazionali, allorquando valutano la proporzionalità di un'ingiunzione di divulgazione relativa alle informazioni, oltre ai criteri di cui all'articolo 5, paragrafo 4, considerano se la richiesta è stata formulata in modo specifico quanto alla natura, all'oggetto o al contenuto dei documenti, piuttosto che con una domanda generica attinente a documenti presentati a un'autorità garante della concorrenza.

I giudici nazionali, allorquando valutano la proporzionalità di un'ingiunzione di divulgazione di cui ai paragrafi 3 e 4 o su richiesta di un'autorità garante della concorrenza a norma del paragrafo 6 del presente articolo, considerano l'interesse di un'effettiva applicazione a livello pubblico del diritto della concorrenza.

3. L'ingiunzione di divulgazione delle prove è destinata ad un'autorità garante della concorrenza soltanto qualora siffatte prove non possano essere ragionevolmente ottenute da una parte o da terzi.

4. I giudici nazionali possono ingiungere la divulgazione delle categorie di prove sotto indicate solo dopo che l'autorità garante della concorrenza ha chiuso il suo procedimento adottando una decisione o in altro modo:
 - a) informazioni preparate da persone fisiche o giuridiche specificamente ai fini di un procedimento di un'autorità garante della concorrenza;
 - b) informazioni preparate da un'autorità garante della concorrenza e trasmesse alle parti nel corso del suo procedimento.

5. I giudici nazionali non possono in nessun momento ingiungere a una parte o a un terzo di divulgare in alcuna forma prove rientranti nelle seguenti categorie:
 - a) dichiarazioni legate a un programma di trattamento favorevole;
 - b) proposte di transazione.

6. Nella misura in cui un'autorità garante della concorrenza è disposta a dichiarare il proprio parere sulla proporzionalità della richiesta di divulgazione, essa, agendo d'ufficio, può sottoporre osservazioni al giudice nazionale presso cui è stato presentato l'ordine di divulgazione.

Articolo 7

Limiti nell'uso delle prove ottenute solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza

1. Gli Stati membri provvedono affinché le prove rientranti in una delle categorie elencate all'articolo 6, paragrafo 5, ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza, siano ritenute non ammissibili nelle azioni per il risarcimento del danno o altrimenti protette a tal fine ai sensi delle norme nazionali applicabili.

2. Gli Stati membri provvedono affinché le prove rientranti in una delle categorie elencate all'articolo 6, paragrafo 4, ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza, siano ritenute non ammissibili nelle azioni per il risarcimento del danno o altrimenti protette a tal fine ai sensi delle norme nazionali applicabili finché l'autorità garante della concorrenza non abbia chiuso il procedimento adottando una decisione o in altro modo.

3. Gli Stati membri provvedono affinché le prove ottenute da una persona fisica o giuridica solo grazie all'accesso al fascicolo di un'autorità garante della concorrenza e che non rientrano nell'ambito di applicazione dei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, possano essere usate nelle azioni per il risarcimento del danno solo da tale persona o dalla persona fisica o giuridica che è il suo successore legale, inclusa la persona che rileva la sua domanda.

Articolo 8

Sanzioni

Gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali possano applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive in caso di mancato rispetto o rifiuto di rispettare l'ordine di divulgazione di un giudice o l'ordine di un giudice a tutela di informazioni riservate; in caso di distruzione di prove pertinenti; o in caso di violazione dei limiti all'uso delle prove, previsti nel presente capo.

CAPO III

EFFETTO DELLE DECISIONI NAZIONALI, TERMINI DI PRESCRIZIONE E RESPONSABILITÀ IN SOLIDO

Articolo 9

Effetto delle decisioni nazionali

1. Gli Stati membri provvedono affinché un'infrazione del diritto della concorrenza constatata da una decisione definitiva di un'autorità nazionale garante della concorrenza o di un'istanza di ricorso sia ritenuta definitivamente accertata ai fini dell'azione per il risarcimento del danno proposta dinanzi ai loro giudici nazionali ai sensi dell'articolo 101 o dell'articolo 102 del trattato o ai sensi del diritto nazionale della concorrenza. Tale disposizione lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di cui all'articolo 267 del trattato.
2. Gli Stati membri provvedono affinché la decisione definitiva di cui al paragrafo 1 pronunciata in un altro Stato membro possa essere presentata ai propri giudici nazionali **conformemente alla legislazione nazionale** a prova, tra l'altro, del fatto che la violazione del diritto della concorrenza è effettivamente avvenuta.

Articolo 10

Termini di prescrizione

1. Gli Stati membri stabiliscono norme riguardanti i termini di prescrizione per intentare azioni per il risarcimento del danno conformemente al presente articolo. Tali norme determinano quando inizia a decorrere il termine di prescrizione, la durata del termine e le circostanze nelle quali il termine è interrotto o sospeso.

2. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione non inizi a decorrere prima che l'infrazione sia cessata e prima che un attore sappia, ovvero prima che si possa ragionevolmente presumere che egli sia a conoscenza:
 - i) del comportamento che costituisce l'infrazione;
 - ii) del fatto che l'infrazione gli ha causato un pregiudizio;
 - iii) dell'identità dell'autore dell'infrazione che ha causato tale danno.
3. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione applicabile alle azioni per il risarcimento del danno sia almeno di tre anni.
4. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione sia sospeso o interrotto se un'autorità garante della concorrenza interviene a fini di indagine o del suo procedimento rispetto all'infrazione cui si riferisce l'azione per il risarcimento del danno. La sospensione finisce al più presto un anno dopo che la decisione relativa a un'infrazione è diventata definitiva o i procedimenti sono stati chiusi.

Articolo 11

Responsabilità in solido

1. Gli Stati membri provvedono affinché le imprese che hanno violato il diritto della concorrenza con un comportamento congiunto siano responsabili in solido per il danno causato dall'infrazione: ciascuno degli autori dell'infrazione è tenuto a risarcire il danno nella sua integralità, e il soggetto danneggiato può esigere il pieno risarcimento da ognuno di loro fino ad essere totalmente indennizzato.

2. In deroga al precedente paragrafo, gli Stati membri provvedono affinché i beneficiari dell'immunità siano responsabili in solido:
 - a) nei confronti dei loro acquirenti o fornitori diretti o indiretti;
 - b) nei confronti di altri soggetti danneggiati solo qualora questi non possano ottenere il pieno risarcimento dalle altre imprese coinvolte nella stessa violazione del diritto della concorrenza. A tal fine, gli Stati membri provvedono affinché l'avvio di tali azioni da parte dei soggetti danneggiati non sia soggetto a termini di prescrizione.
3. Gli Stati membri provvedono affinché un autore di un'infrazione possa recuperare da ogni altro autore dell'infrazione un contributo il cui importo è determinato alla luce delle rispettive responsabilità relative per il danno causato dalla violazione.

CAPO IV

TRASFERIMENTO DEL SOVRAPPREZZO

Articolo 12

Eccezione del trasferimento

Gli Stati membri provvedono affinché il convenuto in un'azione per il risarcimento del danno possa invocare, contro una domanda di risarcimento del danno, il fatto che l'attore abbia trasferito in parte o in toto il sovrapprezzo derivante dalla violazione. L'onere della prova del fatto che il sovrapprezzo sia stato trasferito spetta al convenuto.

Articolo 13
Acquirenti indiretti

Gli Stati membri provvedono affinché, qualora un acquirente indiretto chieda risarcimento in relazione ad un'infrazione da cui è derivato un sovrapprezzo, il trasferimento di quest'ultimo, ove esso influenzi il prezzo dei beni o servizi acquistati, sia considerato come provato, purché si tratti degli stessi beni o servizi oggetto dell'infrazione, o di beni o servizi derivanti dai beni o dai servizi oggetto dell'infrazione o contenenti tali beni o servizi.

Il presente articolo non pregiudica il diritto dell'autore dell'infrazione a dimostrare che il sovrapprezzo non è stato trasferito, o non interamente, sull'acquirente indiretto.

Articolo 14
Infrazione a livello della fornitura

Gli Stati membri provvedono affinché le norme stabilite nel presente capo si applichino nello stesso modo qualora la violazione del diritto della concorrenza riguardi la fornitura dell'autore dell'infrazione.

Articolo 15
Azioni per il risarcimento del danno intentate da attori a diversi livelli nella catena di commercializzazione

Al fine di evitare che per effetto di azioni per il risarcimento del danno intentate da attori a diversi livelli nella catena di commercializzazione si determinino obbligazioni solidali o assenza di responsabilità da parte dell'autore dell'infrazione, gli Stati membri provvedono affinché:

- a) il giudice abbia facoltà di stimare quale parte del sovrapprezzo è stata subita dagli acquirenti diretti o indiretti e di esercitare tale facoltà a norma delle procedure nazionali;

- b) nel valutare se l'onere della prova risultante dall'applicazione degli articoli 12 e 13 è soddisfatto, i giudici nazionali aditi per un'azione per il risarcimento del danno possano, tramite gli strumenti previsti dal diritto dell'Unione e dal diritto nazionale, tenere debito conto:
- i) delle azioni per il risarcimento del danno connesse alla stessa violazione del diritto della concorrenza, ma intentate da attori che si trovano ad un altro livello della catena di commercializzazione, o
 - ii) delle decisioni giudiziarie risultanti da azioni di questo tipo.

CAPO V

QUANTIFICAZIONE DEL DANNO

Articolo 16

Quantificazione del danno

1. Gli Stati membri garantiscono che l'onere e il grado di rilevanza della prova richiesti per la quantificazione del danno non rendano praticamente impossibile o eccessivamente difficile, per il soggetto danneggiato, l'esercizio del diritto al risarcimento. Gli Stati membri provvedono affinché ai giudici si conferisca la facoltà di valutare l'ammontare del danno e di esercitare tale facoltà a norma delle procedure nazionali.
2. Gli Stati membri provvedono affinché, nel caso di un'infrazione sotto forma di cartello, si presuma che si sia verificato un danno. L'autore dell'infrazione ha il diritto di confutare tale presunzione.

CAPO IV

COMPOSIZIONE CONSENSUALE DELLE CONTROVERSIE

Articolo 17

Effetto sospensivo della composizione consensuale delle controversie

1. Gli Stati membri provvedono affinché il termine di prescrizione per intentare un'azione per il risarcimento del danno sia sospeso per la durata del procedimento di composizione consensuale delle controversie. La sospensione del termine di prescrizione si applica solo nei confronti delle parti che sono o sono state coinvolte o rappresentate in tale procedura.
2. Fatte salve le disposizioni del diritto nazionale in materia di arbitrato, gli Stati membri provvedono affinché i giudici nazionali aditi per un'azione per il risarcimento del danno possano sospendere il procedimento se le parti di detto procedimento partecipano a una composizione consensuale delle controversie riguardante la richiesta interessata dall'azione per il risarcimento del danno.

Articolo 18

Effetto delle transazioni consensuali sulle successive azioni per il risarcimento del danno

1. Gli Stati membri provvedono affinché, a seguito di una transazione consensuale, dalla richiesta del soggetto danneggiato che ha partecipato a tale procedura sia sottratta la parte di danno del coautore dell'infrazione che ha partecipato a sua volta alla procedura consensuale. Per il danno corrispondente al resto della domanda di risarcimento del soggetto danneggiato che partecipa alla transazione è possibile rivalersi soltanto nei confronti dei coautori dell'infrazione che non optano per la transazione e questi ultimi non possono chiedere ai coautori dell'infrazione che optano per la transazione il contributo per il resto della domanda di risarcimento. A titolo eccezionale, quando i coautori dell'infrazione che non optano per la transazione non sono in grado di pagare il danno corrispondente al resto della domanda di risarcimento del soggetto danneggiato che partecipa alla transazione, quest'ultimo può rivalersi del danno corrispondente al resto della domanda di risarcimento nei confronti dei coautori dell'infrazione che optano per la transazione.

2. Nel determinare l'importo del contributo che un coautore dell'infrazione può chiedere a ciascun altro coautore dell'infrazione in conformità con la relativa quota del danno causata dall'infrazione, i giudici nazionali tengono in debita considerazione eventuali risarcimenti versati nell'ambito di una transazione consensuale precedente a cui ha partecipato il coautore interessato.

CAPO VII

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 19

Riesame

La Commissione riesamina la presente direttiva e riferisce al Parlamento europeo e al Consiglio entro [...] [*5 anni dopo la data stabilita come scadenza per il recepimento della presente direttiva*].

Articolo 20

Recepimento

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [*2 anni dopo la data di adozione della presente direttiva*]. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Quando gli Stati membri adottano tali disposizioni, queste contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di un siffatto riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono decise dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nella materia disciplinata dalla presente direttiva.

Articolo 21

Entrata in vigore

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 22

Destinatari

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Strasburgo, il

Per il Parlamento europeo

Per il Consiglio